



Rep. N. 17

**CONCESSIONE IN COMODATO DI UN IMMOBILE DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE AZZANELLI CEDRELLI CELATI E PER LA SALUTE DEI FANCIULLI AL COMUNE DI VERDELLINO PER FINALITA' DI PUBBLICO INTERESSE**

\*\*\*\*\*

L'anno duemilaquattordici il giorno ventuno del mese di marzo in Verdellino con la presente scrittura privata valida a tutti gli effetti di legge

**TRA**

- La Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati e per la salute dei fanciulli, codice fiscale 95142070168, con sede in Bergamo via Angelo Maj n. 16/D, rappresentata dal Presidente, legale rappresentante, Ghilardi Aldo, codice fiscale GHLLDA52B24A794B, di seguito, nel presente atto, denominato anche semplicemente "Concedente" o "Comodante",

**E**

- Il Comune di Verdellino, codice fiscale e partita IVA 00321950164, rappresentato dalla sig.a Carera Angela Monica, codice fiscale CRRNLM69E45D1500, nella sua qualità di Responsabile di settore 3 del Comune, di seguito, nel presente atto, denominato anche semplicemente "Ente beneficiario" o "Comodatario";

*OK*

*Carera*

**SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1 - OGGETTO E SCOPO**

**1.1 (Oggetto)** – Il Concedente concede in comodato gratuito al Comune di Verdellino, che accetta e si impegna ad utilizzarli a fini pubblici con la dovuta diligenza, i seguenti immobili di proprietà della Fondazione siti:

- al piano terra di via Santuario dell'Olmo n. 23, censito al N.C.E.U. foglio 1 particella 336 sub 702, categoria C/1, con la sottostante cantina di circa mq. 138;

- al piano terra in via Vittorio Veneto n. 8, censito al N.C.E.U. foglio 1 particella 336 sub 733, categoria C/2.

**1.2 (Stato di conservazione del bene immobile)** – I beni sono concessi all'Ente beneficiario nello stato di fatto in cui si trovano, perfettamente noti al concessionario, avendo beneficiato dell'utilizzo degli stessi locali nel periodo marzo 2008 – marzo 2014, in forza del contratto di comodato stipulato in data 08/02/2008.

**1.3 (Destinazione del bene immobile)** - I beni immobili si intendono concessi in comodato esclusivamente per finalità di pubblico interesse nel campo sociale o comunque con altre finalità con queste compatibili che saranno stabilite dal beneficiario, senza che il concedente possa frapporre ostacoli di sorta.

**Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO**

**2.1 (Titolarità giuridica)** – L'Ente beneficiario non potrà avanzare alcuna pretesa sul bene immobile descritto al precedente art.1.1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione esecutiva sul bene immobile per



soddisfare i loro diritti di credito. Per tutta la durata del contratto, unico titolare del diritto di proprietà sul bene immobile è il Proprietario comodante.

**2.2 (Consegna del bene immobile)** – Come specificato al precedente punto

1.2 il Comune beneficiario sta già utilizzando i locali oggetto del presente contratto, in forza del contratto di comodato stipulato in data 08/02/2008 per il periodo marzo 2008 – marzo 2014.

**Art. 3 - DURATA E RESTITUZIONE DEL BENE IMMOBILE  
CONCESSO IN COMODATO**

**3.1 (Durata del contratto)** - Il contratto avrà durata di anni sei a decorrere dal 08/03/2014 .

Nel caso in cui lo ritenga opportuno, l'Ente beneficiario potrà manifestare la propria disponibilità al rinnovo per ulteriori sei anni, dandone comunicazione al Concedente almeno 60 gg. prima della scadenza del contratto.

Nel caso in cui, prima della scadenza del termine convenuto, si verifichi che

l'Ente beneficiario non sia più nelle condizioni di perseguire gli scopi sociali istituzionali, il Concedente potrà esigere l'immediata restituzione del bene immobile. In tale ipotesi resta inteso che è escluso qualsivoglia diritto di rivalsa o indennizzo a favore dell'Ente beneficiario.

**3.2 (Recesso dal contratto)** .- Il Concedente non potrà recedere dal contratto, se non per causa dovuta ad un utilizzo diverso del bene immobile concesso in uso. Qualora il concedente intendesse alienare l'immobile concesso in uso, dovrà formulare preavviso di almeno mesi sei.



**3.3 (Restituzione del bene immobile)** - Il bene immobile in comodato verrà restituito nello stato risultante al momento della decorrenza del presente contratto, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso.

**3.4 (Clausola penale)** - Nel caso in cui l'Ente beneficiario ritardi la restituzione del bene immobile in comodato, sarà dovuta al Concedente una penale che le parti convengono fin d'ora pari ad euro 50,00= per ogni giorno di ritardo.

**3.5 (Risoluzione del contratto)** - Ai fini del presente contratto il mancato adempimento di uno degli obblighi di cui ai punti precedenti, costituisce giusta causa di risoluzione.

#### **Art. 4 - DIRITTI E OBBLIGHI DELL'ENTE BENEFICIARIO**

**4.1 (Utilizzo del bene immobile)** - L'Ente beneficiario, a cui viene concesso in uso il bene immobile, si obbliga ad utilizzare il bene stesso per finalità rientranti nel perseguimento dell'oggetto sociale dell'Ente beneficiario e sempre nel rispetto della destinazione disposta nell'art. 1.3 del presente accordo.

**4.2 (Delimitazione dell'uso)** - E' fatto divieto all'Ente beneficiario di servirsi del bene immobile per finalità diverse da quella indicata al punto 1.3. E' consentito invece all'Ente beneficiario di concedere il bene in godimento temporaneo a terzi, sia a titolo gratuito, sia titolo oneroso, per la realizzazione degli scopi sociali del comodatario o comunque per la realizzazione di altre finalità con queste compatibili.

**4.3 (Diligenza dell'uso)** - L'Ente beneficiario si obbliga ad utilizzare il bene e conservarlo con la diligenza del buon padre di famiglia.

OK  
L. L.



**4.4 (Gestione ordinaria)** – Sono a carico dell'Ente beneficiario le spese di manutenzione ordinaria ai sensi degli articoli 1576 e 1621 del c.c., che dovessero risultare necessarie durante l'arco del comodato.

**4.5 (Gestione straordinaria)** – Sono a carico del comodante tutte le opere di manutenzione straordinaria che dovessero risultare necessarie durante l'arco del comodato.

**4.6 (Ulteriori spese a carico del concessionario)** - Sono a carico dell'Ente beneficiario tutti i costi derivanti dall'utilizzo dei locali concessi in uso, nonché qualsiasi imposta o carico tributario che possa gravare sul bene medesimo.

Il comodante, al fine di ottenerne il rimborso, presenterà annualmente al concessionario la distinta delle imposte, tasse o tributi sostenuti in conseguenza del possesso del bene, debitamente documentata dal versamento effettuato e dalle modalità di calcolo della somma richiesta a rimborso.

Qualora il versamento sia cumulativo delle imposte, tasse o tributi conseguenti al possesso di altri beni, dovrà essere data dimostrazione che il versamento complessivo effettuato, è effettivamente comprensivo della quota richiesta a rimborso.

#### **Art. 5 – FORO COMPETENTE**

**5.1 (Foro competente)** – Tutte le controversie riguardanti l'interpretazione, esecuzione, validità o applicazione di questo contratto saranno rimesse alla competenza esclusiva del Foro di Bergamo.

**Art. 6 - DISCIPLINA DEL PRESENTE ACCORDO**

**6.1 (Normativa applicabile)** – Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si applicano gli articoli 1803 e seguenti del codice civile.

**Art. 7 – SPESE DI REGISTRAZIONE**

Le spese di registrazione e di bollo per il presente contratto sono a carico del comodante e del comodatario in parti uguali

**Art. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**8.1 (Trattamento dei dati personali)** – Le parti si danno reciprocamente atto che, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modifiche, i dati, contenuti nel presente contratto, verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

Letto confermato e sottoscritto.

**p. La Fondazione Azzanelli Cedrelli Celati  
e per la salute dei fanciulli  
IL PRESIDENTE**




**p. Il Comune di Verdellino  
IL RESPONSABILE DI SETTORE**



REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE  
UFFICIO DI TREVIGLIO

25 MAR 2014 N° 868 SERIE 3  
PER EURO 200,00 (Duecento/00)



25 MAR 2014

L'OPERATORE TRIBUTARIO  
VITO CAVALLARO